

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-6418 del 07/12/2018 |
| Oggetto | D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3708 del 05/10/2016, intestata a VETOQUINOL ITALIA S.R.L. per lo stabilimento sito nel Comune di Bertinoro, Via Piana n. 265. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2018-6657 del 06/12/2018 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena |
| Dirigente adottante | CARLA NIZZOLI |

Questo giorno sette DICEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3708 del 05/10/2016, intestata a VETOQUINOL ITALIA S.R.L. per lo stabilimento sito nel Comune di Bertinoro, Via Piana n. 265.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3708 del 05/10/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. VETOQUINOL ITALIA S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Piana n. 265. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di azienda farmaceutica, integratoristica veterinaria, sito nel Comune di Bertinoro, Via Piana n. 265.”*, rilasciata a dal SUAP del Comune di Bertinoro a VETOQUINOL ITALIA S.R.L. in data 14/10/2016 con Atto Prot. Com.le 18822;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A “Emissioni in atmosfera”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- all'Allegato B e relativa Planimetria “Scarichi di acque reflue industriali in fognatura”, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata al SUAP del Comune di Bertinoro in data 12/07/2018, e successivamente inoltrata ad Arpae in data 18/07/2018, acquisita al PGFC/2018/11487, da VETOQUINOL ITALIA S.R.L. inerente i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.

Dato atto che con nota di Arpae PGFC/2018/12824 del 10/08/2018 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla Ditta, con contestuale richiesta di integrazioni anche in relazione all'impatto acustico;

Visto che in data 08/11/2018 e 14/11/2018 la ditta ha inoltrato al SUAP del Comune di Bertinoro le integrazioni richieste, acquisite ai Prot. Com.li 20289-20701 e da Arpae ai PGFC/2018/19037-19413;

Atteso che in data 26/11/2018 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Com.le 21533 e da Arpae al PGFC/2018/19924;

Atteso che in merito alla documentazione integrativa presentata relativamente all'impatto acustico, il Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e Ambiente del Comune di Bertinoro con Nota Prot. Com.le 20791 del 15/11/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/19505, ha comunicato quanto segue *“(....) Vista la dichiarazione del Tecnico Competente in Acustica, dott. Adelmo Foschini, presentata nell'ambito dell'Istanza di modifica di AUA in oggetto, acquisita al prot. com.le n. 20701 del 14.11.2018, con la quale il TCA dichiara: “... omissis ... che la messa in funzione delle sorgenti sonore previste con la realizzazione del progetto di intervento sopra identificato (eliminazione di un filtro e spostamento dei due filtri corrispondenti alle emissioni E 17 ed E 22) non produrrà superamenti del:*

- limiti assoluti di zona, vigenti nelle aree interessate

- limiti differenziali di immissione (art. 4 del DPCM 14/11/97) nei confronti dei potenziali ricettori”;

Si ritiene che non sia necessario prevedere il rilascio di nulla osta di cui all'art. 8 della L. 26.10.1995, n. 447.

Il titolare dell'attività è comunque tenuto al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico. In caso di future ulteriori modifiche sulle sorgenti sonore, dovrà essere presentata idonea Documentazione di Impatto Acustico.”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 04/12/2018, ove è proposta la sostituzione integrale dell'ALLEGATO A;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 21931 del 03/12/2018, acquisito da Arpa al PGFC/2018/20375, a firma del Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Bertinoro, ove è proposta la sostituzione della planimetria di cui all'ALLEGATO B lasciando inalterate le prescrizioni contenute nell'AUA vigente;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3708 del 05/10/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. VETOQUINOL ITALIA S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Piana n. 265. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di azienda farmaceutica, integratoristica veterinaria, sito nel Comune di Bertinoro, Via Piana n. 265.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro a VETOQUINOL ITALIA S.R.L. in data 14/10/2016 con Atto Prot. Com.le 18822 come segue:

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A della determinazione medesima con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **sostituzione della planimetria a corredo dell'ALLEGATO B della determinazione medesima con la planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto.**

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni ed Elmo Ricci, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3708 del 05/10/2016** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. VETOQUINOL ITALIA S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Piana n. 265. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di azienda farmaceutica, integratoristica veterinaria, sito nel Comune di Bertinoro, Via Piana n. 265.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro a VETOQUINOL ITALIA S.R.L. in data 14/10/2016 con Atto Prot. Com.le 18822, **come segue:**

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A della determinazione medesima con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **sostituzione della planimetria a corredo dell'ALLEGATO B della determinazione medesima con la planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per le parti non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3708 del 05/10/2016.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche

potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3708 del 05/10/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpaè, ad AUSL, da Hera S.p.A. ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dr. Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla S.A.C. di Arpae di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3708 del 05/10/16, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 14/10/16 prot. n. 18822.

Con PEC del 12/07/2018 la Ditta ha presentato al SUAP del Comune di Bertinoro, una comunicazione di modifica non sostanziale, successivamente inoltrata in data 12/07/18 ad Arpae, e acquisita al protocollo PGFC/2018/11487 del 18/07/18, che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera è inerente a quanto segue:

- smantellamento del "Reparto microincapsulati medicati β lattamici" e delle emissioni collegate a questo reparto N. 24 "Miscelatori β lattamici" e N. 23 "Trasporto pneumatico", con trasformazione dell'area in magazzino prodotti finiti;
- cessazione dell'utilizzo dei due capannoni adiacenti di proprietà della WINDOW snc, che VETOQUINOL ITALIA srl aveva in affitto, e contestuale spostamento delle emissioni N. 17 e N. 22 "Miscelatori" da uno di questi capannoni al capannone principale;
- smantellamento dei reparti "Polveri medicate solubili (8PM)" e "Polveri medicate premiscele (9PM)" e della relativa emissione N. 12 "Pulizia reparto";
- inserimento della emissione N. 38 derivante da una nuova cappa nel "reparto stabilità per prove e misure" del laboratorio.

La Ditta con PEC del 26/11/18 acquisita al prot. PGFC/2018/19924, relativamente a quanto comunicato per l'emissione N. 23 ha specificato che l'emissione da smantellare è la N. 23/B "Trasporto pneumatico" del Reparto 18PM e non la N. 23/A del Reparto 17PM che rimane attiva.

Rilevato che trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi, si è ravvisata la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale precedente, come di seguito indicato:

- eliminazione delle citate emissioni N. 12 "Pulizia reparto", N. 23/B "Trasporto pneumatico" e N. 24 "Miscelatori β lattamici" dal punto 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione";
- al punto 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" ridenominazione dell'emissione N. 23/A "Trasporto pneumatico" del Reparto 17PM, che non viene eliminata e rimane attiva, in emissione N. 23 "Trasporto pneumatico", in coerenza anche con il numero identificativo riportato nella planimetria aggiornata dello stabilimento;
- inserimento, al punto 3. del Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera non soggette alla presente autorizzazione" della emissione N. 38 "Laboratorio reparto stabilità per prove e misure", classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., perché proveniente da un impianto compreso alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto;
- eliminazione delle prescrizioni 3., 4., 5. 6. e 7. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", in quanto la Ditta ha già ottemperato alle stesse;
- modifica della prescrizione 8. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" di seguito riportata:

"La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle emissioni da N. 1 a N. 6, da N. 8 a N. 20, N. 21 (solo parametro "polveri"), da N. 22 a N. 24 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato"

con l'eliminazione del riferimento alle emissioni N. 12 "Pulizia reparto", N. 23/B "Trasporto pneumatico" e N. 24 "Miscelatori β lattamici", mantenendo comunque in essere la prescrizione con riferimento alle restanti emissioni, come di seguito riportato:

"La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle emissioni da N. 1 a N. 6, da N. 8 a N. 11, da N. 13 a N. 20, N. 21 (solo parametro "polveri"), N. 22 e N. 23 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato".

Per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, il Responsabile dell'endoprocedimento ritiene di confermare le valutazioni, condizioni e prescrizioni di cui al precedente Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale, ad eccezione delle emissioni dei Laboratori da N. 26 a N. 37, che alla luce della modifica apportata dal D.Lgs 183/17 alla lettera jj) comma 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06, non risultano più oggetto di autorizzazione pur utilizzando sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione e che divengono classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.. Alla luce della classificazione delle emissioni esistenti dei laboratori da N. 26 a N. 37 come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., si ravvisa la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, come di seguito indicato:

- eliminazione delle emissioni da N. 26 a N. 37 dal punto 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" e inserimento delle stesse al punto 3. del Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera non soggette alla presente autorizzazione";
- eliminazione della prescrizione 9. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" relativa all'obbligo di registrazione dei consumi dei reagenti di laboratorio classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, in quanto riferita ad emissioni che non sono più oggetto di autorizzazione
- rinumerazione delle prescrizioni del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" a seguito di tutte le variazioni sopra evidenziate.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, rende necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente alle emissioni sopracitate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata dalla Ditta per il rilascio della autorizzazione n. 155 del 31/03/2009 prot. n. 31527/09, modificata con atto n. 392 del 29/09/2011 prot. n. 96486/11 e con atto n. 91 del 06/03/2012 prot. n. 22362/12, così come integrata dalla documentazione allegata all'istanza di AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 14/10/16 prot. n. 18822 e dalla comunicazione di modifica non sostanziale presentata al SUAP del Comune di Bertinoro in data 12/07/2018 prot. n. 13312, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento dell'AUA.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE N. 7 - CAMINO VALVOLE SICUREZZA SILI INTERNI

derivante da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tale emissione non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

| Denominazione | Potenza termica | Combustibile |
|---|-----------------|--------------|
| Riscaldamento uffici, spogliatoi e mensa via Piana 265 – caldaia Riello 2 RCT8 | 68 kW | metano |
| Riscaldamento produzione, laboratori e magazzino VTQ – | 349 kW | metano |

| | | |
|--|---------|--------|
| caldaia Thermanal – the/it 349 | | |
| Riscaldamento magazzino prodotti finiti – caldaia Termoslit32is | 34,9,kW | metano |
| Riscaldamento magazzino prodotti finiti - caldaia Termoslit32is | 34,9 kW | metano |
| Riscaldamento magazzino prodotti finiti - caldaia Termoslit32is | 34,9 kW | metano |
| Riscaldamento e produzione acqua calda uffici lato via Siena – caldaia Riello residence acqua 28 bis | 30,2 kW | metano |
| Riscaldamento e produzione acqua calda uffici amministrazione - caldaia Riello residence acqua 28 bis | 30,2 kW | metano |
| Uffici primo piano – caldaia Ati mod. Sp-cs | 27,5 kW | metano |

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

3. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. 26 - LABORATORIO BANCHI

EMISSIONE N. 27 – LABORATORIO KAPPA

EMISSIONE N. 28 – LABORATORIO KAPPA

EMISSIONE N. 29 – LABORATORIO KAPPA

EMISSIONE N. 30 - ARMADIO SOLVENTI

EMISSIONE N. 31 – LABORATORIO STABILITA' PROVE E MISURE

EMISSIONE N. 32 – LABORATORIO STABILITA' PROVE E MISURE

EMISSIONE N. 33 – LABORATORIO BANCHI

EMISSIONE N. 34 – LABORATORIO KAPPA

EMISSIONE N. 35 – LABORATORIO KAPPA

EMISSIONE N. 36 - ARMADIO SOLVENTI

EMISSIONE N. 37 – LABORATORIO STRUMENTI

EMISSIONE N. 38 – LABORATORIO STABILITA' PROVE E MISURE

provenienti da impianti compresi alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di azienda farmaceutica, integratoristica veterinaria sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. 1 – FILTRO ASPIRAZIONE PESATE β LATTAMICI

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

| | | |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 3.000 | Nmc/h |
| Altezza minima | 7 | m |
| Durata | 8 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

| | | |
|---------|---|--------|
| Polveri | 5 | mg/Nmc |
|---------|---|--------|

EMISSIONE N. 2 – FILTRO ASPIRAZIONE PESATE MEDICATI

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

| | | |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 3.000 | Nmc/h |
| Altezza minima | 10 | m |
| Durata | 8 | h/g |

| | | |
|---|---|--------|
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti Polveri | 5 | mg/Nmc |
|---|---|--------|

EMISSIONE N. 3 – FILTRO ASPIRAZIONE PESATE NON MEDICATI

Impianto di abbattimento: ad umido

| | | |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 3.000 | Nmc/h |
| Altezza minima | 10 | m |
| Durata | 8 | h/g |

| | | |
|---|----|--------|
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti Polveri | 20 | mg/Nmc |
|---|----|--------|

EMISSIONE N. 4 – FILTRO ASPIRAZIONE SILI INTERNI

EMISSIONE N. 5 – FILTRO ASPIRAZIONE SILI ESTERNI

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

| | | |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 1.200 | Nmc/h |
| Altezza minima | 6,3 | m |
| Durata | 8 | h/g |

| | | |
|---|----|--------|
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti Polveri | 10 | mg/Nmc |
|---|----|--------|

EMISSIONE N. 6 – FILTRO ASPIRAZIONE REPARTO PRX1

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

| | | |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 6.500 | Nmc/h |
| Altezza minima | 6,3 | m |
| Durata | 8 | h/g |

| | | |
|---|----|--------|
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti Polveri | 20 | mg/Nmc |
|---|----|--------|

EMISSIONE N. 8 – FILTRO MANGIMI E PREMIX

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

| | | |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 5.000 | Nmc/h |
| Altezza minima | 5 | m |
| Durata | 8 | h/g |

| | | |
|--|----|--------|
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri | 20 | mg/Nmc |
| Poliglicoli | 50 | mg/Nmc |

EMISSIONE N. 9 – FILTRO GRANULATI

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

| | | |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 2.500 | Nmc/h |
| Altezza minima | 6 | m |

| | | |
|---|----|--------|
| Durata | 8 | h/g |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| Polveri | 20 | mg/Nmc |
| Poliglicoli | 50 | mg/Nmc |

EMISSIONE N. 10 – FILTRO ASPIRAZIONE MISCELATORI

Impianto di abbattimento: a umido

| | | |
|--|-------|--------|
| Portata massima | 9.000 | Nmc/h |
| Altezza minima | 7 | m |
| Durata | 8 | h/g |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti | | |
| Polveri | 5 | mg/Nmc |
| Poliglicoli | 50 | mg/Nmc |

EMISSIONE N. 11 – MISCELATORI

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

| | | |
|--|-------|--------|
| Portata massima | 6.500 | Nmc/h |
| Altezza minima | 5 | m |
| Durata | 8 | h/g |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti | | |
| Polveri | 5 | mg/Nmc |
| Poliglicoli | 50 | mg/Nmc |

EMISSIONE N. 13 - INCAPSULAMENTO

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

| | | |
|---|-------|--------|
| Portata massima | 5.000 | Nmc/h |
| Altezza minima | 8 | m |
| Durata | 8 | h/g |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| Polveri | 5 | mg/Nmc |

EMISSIONE N. 14 – FILTRO ASPIRAZIONE REPARTO CPRX

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

| | | |
|--|-------|--------|
| Portata massima | 6.500 | Nmc/h |
| Altezza minima | 7 | m |
| Durata | 8 | h/g |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti | | |
| Polveri | 20 | mg/Nmc |

EMISSIONE N. 15 – FILTRO ASPIRAZIONE β LATTAMICI

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

| | | |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 3.300 | Nmc/h |
| Altezza minima | 7 | m |
| Durata | 8 | h/g |

| | | |
|--|---|--------|
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri | 5 | mg/Nmc |
|--|---|--------|

EMISSIONE N. 16 – PULIZIA PNEUMATICA

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

| | | |
|-----------------|-----|-------|
| Portata massima | 500 | Nmc/h |
| Altezza minima | 6 | m |
| Durata | 8 | h/g |

| | | |
|--|---|--------|
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri | 5 | mg/Nmc |
|--|---|--------|

EMISSIONE N. 17 – MISCELATORI

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

| | | |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 4.000 | Nmc/h |
| Altezza minima | 7 | m |
| Durata | 8 | h/g |

| | | |
|--|----|--------|
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri | 5 | mg/Nmc |
| Poliglicoli | 50 | mg/Nmc |

EMISSIONE N. 18 – PULIZIA PNEUMATICA

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

| | | |
|-----------------|-----|-------|
| Portata massima | 400 | Nmc/h |
| Altezza minima | 7 | m |
| Durata | 8 | h/g |

| | | |
|--|---|--------|
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri | 5 | mg/Nmc |
|--|---|--------|

EMISSIONE N. 19 – FILTRO CARICO PNEUMATICO BILANCE

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

| | | |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 1.000 | Nmc/h |
| Altezza minima | 7 | m |
| Durata | 8 | h/g |

| | | |
|--|---|--------|
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri | 5 | mg/Nmc |
|--|---|--------|

EMISSIONE N. 20 – MISCELATORI MEDICINALI VETERINARI

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

| | | |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 5.000 | Nmc/h |
| Altezza minima | 7 | m |
| Durata | 8 | h/g |

| | | |
|--|----|--------|
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri | 5 | mg/Nmc |
| Poliglicoli | 50 | mg/Nmc |

EMISSIONE N. 21 - USCITA FILTRO ESSICCATORE (CALDAIA 174 kW A METANO)

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

| | | |
|--|-------|--------|
| Portata massima | 3.000 | Nmc/h |
| Altezza minima | 7 | m |
| Durata | 8 | h/g |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| Polveri | 5 | mg/Nmc |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂) | 35 | mg/Nmc |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 350 | mg/Nmc |

EMISSIONE N. 22 – MISCELATORI

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

| | | |
|--|-------|--------|
| Portata massima | 3.000 | Nmc/h |
| Altezza minima | 7 | m |
| Durata | 8 | h/g |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti | | |
| Polveri | 5 | mg/Nmc |

EMISSIONE N. 23 – TRASPORTO PNEUMATICO

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

| | | |
|--|-------|--------|
| Portata massima | 1.000 | Nmc/h |
| Altezza minima | 7 | m |
| Durata | 8 | h/g |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti | | |
| Polveri | 5 | mg/Nmc |

EMISSIONE N. 25 – VENTOLA OFFICINA

| | | |
|--|--------|--------|
| Portata massima | 16.000 | Nmc/h |
| Altezza minima | 5 | m |
| Durata | 8 | h/g |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti | | |
| Polveri totali | 10 | mg/Nmc |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 5 | mg/Nmc |
| Monossido di carbonio | 10 | mg/Nmc |

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni da N. 1 a N. 6, da N. 8 a N. 11, da**

N. 13 a N. 20, N. 21 (solo parametro "polveri"), **N. 22 e N. 23** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.

4. Relativamente alla **emissione N. 25 "Ventola officina"**:

- a) attività di saldatura – la Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione sopraindicati ed è altresì esentata dall'effettuazione dei monitoraggi, che sono sostituiti dalla annotazione mensile dei consumi di filo inox e filo non-inox per saldatura, validati dalle relative fatture di acquisto, sul **registro** di cui al successivo **punto 5**. I consumi di filo inox e filo non inox per saldatura non devono essere superiori, rispettivamente, a kg 3,5 e a kg 8,5 all'anno;
- b) attività di verniciatura - dovranno essere annotati, sul **registro** di cui al successivo **punto 5.**, i consumi mensili di **prodotti vernicianti a solvente** (antiruggine sintetico, smalto anti corrosivo, convertitore antiruggine, zincogum plus) **e a base acquosa**, validati dalle relative fatture di acquisto. Tali consumi non devono essere complessivamente superiori a 5 kg/anno.

5. Dovrà essere predisposto un registro, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:

- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
- dovranno essere annotati mensilmente i consumi di filo inox e filo non-inox per saldatura, così come precisato al precedente punto 4 lettera a), relativamente alla **emissione N. 25**;
- dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i quantitativi di prodotti vernicianti a solvente e a base acquosa utilizzati negli impianti di cui alla **emissione N. 25**, come richiesto al precedente punto 4 lettera b).

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.